

(N. 822-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE AMADEO)

SUD

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1954 (V. Stampato N. 986)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1955

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera
per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 2 luglio 1953 fu conclusa a Roma una Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per regolare il traffico di frontiera e di pascolo in due strisce di territorio situate ai due lati del confine per la profondità approssimativa di dieci chilometri ciascuna, e ciò allo scopo di agevolare il transito e il traffico degli abitanti di dette zone, che per motivi permanenti di lavoro, di interessi o familiari hanno continua necessità di attraversare la frontiera.

La Convenzione in oggetto consta di quindici articoli. Il primo reca le disposizioni generali; se ne stabiliscono le zone di applicazione (fanno parte integrante degli Accordi gli allegati elenchi dei Comuni compresi in esse), e il rilascio da parte delle rispettive Autorità di polizia di un « documento ufficiale di identità » che facoltizza il titolare a varcare la frontiera per le vie doganali ammesse e nelle ore di servizio.

L'articolo 2 disciplina il traffico agricolo e forestale dei « frontalieri » (*sic*) che hanno aziende agricole e forestali nelle dette zone di frontiera e che ne curano personalmente la coltivazione o lo sfruttamento. L'agevolazione è estesa ai loro familiari e dipendenti, e consente il trasporto in esenzione dei diritti doganali per attrezzi di lavoro, viveri, foraggi, nonché per gli elencati prodotti agricoli e forestali.

Gli articoli 3, 4 e 5 regolano l'accordata franchigia di entrata e di uscita, anche per le importazioni ed esportazioni definitive o temporanee.

L'articolo 6 reca norme per il pascolo a lunga durata, per l'alpeggio e lo svernamento del bestiame, in deroga alle regole di confine, includendovi il diritto di trasferirne da zona a zona i prodotti.

Con l'articolo 7 si prevedono ulteriori facilitazioni al transito, ove ricorrano particolari esigenze locali.

Gli articoli 8 e 9 estendono le facilitazioni ai medici, alle levatrici, ai veterinari domiciliati ed esercenti nelle zone di frontiera, nonché, in caso di incendio o sinistro, a corpi specializzati.

L'esecuzione degli Accordi e la sorveglianza sull'andamento del traffico è affidata ad una Commissione mista permanente composta da tre membri per ciascuna delle Parti contraenti.

La Convenzione resterà in vigore per la durata di un anno dallo scambio delle ratifiche, ma sarà considerata rinnovata per tacita riconduzione di anno in anno, salvo denuncia da notificarsi nel termine minimo di tre mesi prima della scadenza annuale.

Negli Accordi non fu inclusa l'esportazione nella Svizzera del vino italiano prodotto in Valtellina, essendone l'area di produzione ben più estesa della zona di frontiera di dieci chilometri di profondità. Tuttavia con uno scambio di lettere tra i Presidenti delle due delegazioni si è riconosciuta l'importanza economica della questione, ed espresso il proposito di porla senz'altro allo studio.

L'opportunità degli Accordi sopra succintamente riferiti — la portata dei quali è peraltro circoscritta e assai modesta — appare evidente.

Sul disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione per la sua esecuzione, trasmesso dalla Presidenza della Camera dei deputati, anche la nostra Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

La 3^a Commissione vi propone di approvarlo senz'altro.

AMADEO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pa-

scolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.